

Allegato a questo numero di Previdenza Flash Vi invio l'ultima (in ordine di tempo, s'intende!) fatica del caro Salvatore Martorelli.

Come si calcolano, nel 2016, le pensioni dei lavoratori iscritti all'INPS

E' l'aggiornamento dell'ottimo manuale su tutto quello che si deve sapere sul calcolo delle pensioni alla luce delle recenti riforme del sistema previdenziale.

Buona lettura .



Nuova edizione

Come si calcolano nel 2016 le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS

I vertiginosi cambiamenti nella normativa sulle pensioni apportati in questi ultimi anni hanno fatto diventare di stretta attualità il criterio con cui l'INPS calcola le pensioni dei lavoratori dipendenti.

È, infatti, assai importante, in tempi di licenziamenti e di pericoli per l'occupazione, conoscere l'importo della pensione a cui si avrebbe diritto se si sono raggiunti tutti i requisiti necessari per ottenere dall'INPS la pensione di vecchiaia o anticipata.

Spesso, poi, conoscere quest'importo è indispensabile se si vuole valutare la convenienza a lasciare subito il lavoro o proseguire ancora per qualche anno l'attività.

L'operazione non è certamente agevole, ma con l'aiuto delle tabelle e degli esempi che abbiamo predisposto non è affatto impossibile determinare quale sarà la rendita per gli anni della nostra vecchiaia.

Occorre solo armarsi di carta, penna e calcolatrice e con un pizzico di attenzione e l'aiuto degli esempi e delle tabelle che abbiamo predisposto, è possibile determinare, quasi al centesimo, la somma che ci sarà corrisposta come pensione.

I sistemi di calcolo oggi vigenti

Prima di avventurarci in calcoli e coefficienti necessari a determinare l'importo di quella che sarà la nostra fonte di sostentamento negli anni della vecchiaia è necessario ricordare che la legge 335/1995 aveva previsto tre diversi tipi di sistemi di calcolo delle pensioni INPS a seconda della consistenza della posizione assicurativa (o, più semplicemente, il numero delle settimane di contribuzione) esistente al 31 dicembre 1995 e cioè:

- il **sistema di calcolo retributivo**: valido per i lavoratori in possesso di almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- il **sistema di calcolo contributivo**: da applicare ai i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 e, quindi, privi di contributi riferiti al periodo precedente al 1° gennaio 1996
- il **sistema di calcolo misto**: valido per quei lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; per i contributi ante 1996 si aveva la liquidazione della quota della pensione con il sistema retributivo, mentre per i contributi successivi al 31 dicembre 1995 il calcolo era di tipo contributivo

Dal 1° gennaio 2012, l'articolo 24 del [Decreto Legge 201/2011](#) ha successivamente stabilito che tutti i trattamenti pensionistici siano calcolati con il metodo contributivo, ovvero quello che per determinare l'importo della pensione prende a base i contributi versati nell'intera vita lavorativa e non gli stipendi degli ultimi anni di lavoro, così come avviene, invece, nel sistema retributivo.

Il metodo retributivo si applica, quindi, ora anche nei confronti di coloro che avevano più di 18 anni di contributi alla fine del 1995.

Attenzione, però, ad un'importantissima postilla: il sistema contributivo viene applicato "pro quota" ovvero, in parole più semplici, riguarda, per questi soggetti, solo la quota di pensione che si è maturata dal 1° gennaio del 2012.

Per effetto di questa significativa modifica, il metodo di calcolo dal 2012 diviene per le pensioni liquidate con decorrenza dal 2012:

- **interamente contributivo per tutti i lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 1996, quindi privi di contributi riferiti al periodo precedente il 1° gennaio 1996;**
- **misto sia per quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono fare valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (936 contributi settimanali) sia per quelli che, sempre alla fine del 1995, avevano un'anzianità superiore o pari ai 18 anni. Mentre, per i primi, però, la liquidazione della quota della pensione avviene con il sistema retributivo per l'anzianità contributiva accreditata fino al 31 dicembre 1995, e contributivo per gli anni successivi, per i secondi, invece, la quota da calcolare con il metodo retributivo sarà quella riferita alla contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 e mentre sarà contributiva per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2011. Per la verifica dei 18 anni di versamento, pari a 936 settimane, valgono tutti i contributi versati e accreditati che si collocano tra l'inizio dell'assicurazione ed il 31 dicembre 1995.**

È valutata, quindi, tutta la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione. Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 e non sovrapposti anche se non utilizzati in sede di prima liquidazione della pensione

Allo stesso modo vale anche la contribuzione versata all'estero in paesi legati all'Italia da una regolamentazione di sicurezza sociale. In sostanza per valutare i 18 anni al 31 dicembre 1995 si tiene conto sia della contribuzione versata in Italia che quella versata e riconosciuta nei paesi convenzionati.

Metodo di calcolo: tabella riassuntiva

Situazione del lavoratore	Metodo di calcolo	
Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995	Contributivo per l'anzianità maturata in tutta la vita lavorativa	
Per chi ha iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1995 ci sono 2 sistemi misti:	- almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995	Retributivo fino al 31/12/2011 e poi contributivo per l'anzianità maturata dal 2012
	- meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995	Retributivo fino al 31/12/1995 e poi contributivo per tutti i restanti anni di lavoro

Il doppio calcolo

Per chi era nel "vecchio" sistema retributivo occorre poi ricordare che la [legge 190/2014 art. 1 commi 707/709](#) ha stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma Fornero.

La norma interessa i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS e a tutte le forme sostitutive ed esclusive della stessa (INPDAP, IPOST, ENPALS, ecc.)

- **che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni;**
- **che hanno (o avranno) una quota di pensione maturata con il sistema contributivo perché possono far valere contributi versati dal 1° gennaio 2012 in poi.**

Nei confronti di chi è in questa situazione per determinare l'importo di pensione spettante occorre fare un doppio calcolo e mettere in pagamento l'importo più basso.

- 1) **Il primo calcolo sarà fatto applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l'importo della pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre del 2011 e con il sistema contributivo per quelli maturati dal 1° gennaio 2012 e fino al momento della pensione.**
- 2) **Il secondo, invece, sarà fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato, sia antecedenti il 31 dicembre 2011 sia successivi, anche oltre il limite dei 40 anni complessivi di contribuzione. Il legislatore, infatti, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.**

Questo correttivo di calcolo – che riguarda quasi esclusivamente coloro che hanno retribuzioni medio-alte – va applicato alle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012 in poi.

Il calcolo retributivo

Cosa occorre conoscere

Per determinare l'importo della quota mensile di pensione "retributiva" è necessario conoscere i due elementi necessari per il calcolo: il numero delle settimane di assicurazione accreditate presso l'INPS (la cosiddetta "anzianità contributiva") e la retribuzione lorda percepita negli ultimi anni di lavoro, che è indispensabile per stabilire la "retribuzione pensionabile".

Anzianità contributiva

Il primo elemento da considerare è l' "anzianità contributiva" ovvero il numero dei contributi settimanali accreditati presso l'INPS.

Concorrono, come abbiamo detto in precedenza, ad ottenere il totale dell'anzianità contributiva: i contributi versati dalle aziende, quelli versati come contributi volontari, quelli "figurativi" (per periodi di malattia, di maternità, di disoccupazione o mobilità o cassa integrazione, servizio militare, ecc..) e quelli riconosciuti per riscatti pagati dal lavoratore (per la laurea, per il lavoro prestato all'estero in paesi non legati da convenzione con l'INPS, per omissioni contributive, ecc..).

C'è, però, un limite di cui tenere conto: per il calcolo della quota di pensione retributiva il numero massimo delle settimane di contribuzione che va utilizzato non può superare le 2080, corrispondenti a 40 anni di lavoro.

Per calcolare la pensione non è, però, sufficiente conoscere il totale dei contributi accreditati; occorre, infatti, anche sapere:

- quanti di essi erano versati fino al 31 dicembre 1992;
- quanti quelli accreditati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre del 1995;
- quanti, infine dal 1° gennaio 1996 e fino al 31 dicembre 2011.

La retribuzione pensionabile

L'ulteriore elemento per calcolare la pensione retributiva è la "retribuzione pensionabile", ovvero la media degli stipendi percepiti degli ultimi anni di lavoro.

Per adeguare al valore attuale gli stipendi degli anni passati, le retribuzioni di ciascun anno sono rideterminate con appositi coefficienti di rivalutazione forniti annualmente dall' ISTAT; una volta rivalutati gli stipendi, essi si sommano per ottenere la retribuzione complessiva degli anni da utilizzare per il calcolo della pensione.

Per le pensioni del 2016 ci sono due distinte "retribuzioni pensionabili", rivalutate sulla base di due diversi coefficienti.

Le pensioni retributive sono, infatti, composte di due quote:

- la prima (la cosiddetta "quota A"), calcolata sulla base delle anzianità totalizzate alla data del 31 dicembre 1992 e con in principi vigenti prima della riforma del 1992;
- la seconda (la "quota B"), invece, è determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 1° gennaio 1993 e fino al momento del pensionamento ma non oltre, comunque, il 31 dicembre 2011.

Per il calcolo della quota "A" di retribuzione pensionabile si considerano gli stipendi degli ultimi 5 anni di lavoro antecedenti il pensionamento.

Per il calcolo della quota “ B” occorre, invece, fare una distinzione fra i lavoratori che avevano maturato almeno 15 anni di contributi al 1992 e quelli, invece, che non avevano raggiunto tale requisito.

Per i primi, infatti, la retribuzione da prendere a base per il calcolo è pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più il 50 per cento delle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 più, ancora, il 66,66 per cento delle settimane di contribuzione accreditate dal 1° gennaio 1996 e fino alla decorrenza della pensione fino ad un massimo di 520 settimane, pari a 10 anni di contributi.

In pratica, in questo caso, per chi va in pensione il 1° gennaio 2016 ed ha lavorato nell’ultimo periodo ininterrottamente la quota B è determinata sugli ultimi 10 anni di stipendio.

Per i secondi, invece, la retribuzione da prendere a base per il calcolo è pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più tutte quelle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e la di decorrenza della prestazione.

Questo meccanismo è stato, però, mitigato dal [decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373](#). Il provvedimento dispone che non sono prese in considerazione, ai fini delle determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni di importo inferiore del 20% rispetto alla media delle retribuzioni relative a tutti gli anni presi in considerazione. Peraltro, l’esclusione delle retribuzioni che fanno parte della base di calcolo non può superare il 25% degli anni coperti di contribuzione.

Attenzione ad un errore frequente in cui cadono in molti: anche se dal 2012 è in vigore per tutti il metodo di calcolo contributivo, per individuare, sia per la quota A sia per la quota B, occorre sempre fare riferimento alle retribuzioni percepite antecedentemente alla decorrenza della pensione e non a quelle antecedenti il 2012.

Le retribuzioni "più vecchie" vengono rivalutate; in pratica non si rivalutano le retribuzioni relative all'anno di decorrenza della pensione e quelle dell'anno immediatamente precedente mentre tutte le altre sì.

Per quanto riguarda i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da applicare alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ecco, di seguito le tabelle di seguito riportate:

Coefficienti relativi alle quote A e B

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2016	1,0000	1,0000	2008	1,1320	1,2112
2015	1,0000	1,0000	2007	1,1520	1,2442
2014	1,0020	1,0120	2006	1,1750	1,2808
2013	1,0130	1,0333	2005	1,1950	1,3145
2012	1,0440	1,0753	2004	1,2180	1,3520
2011	1,0720	1,1149	2003	1,2480	1,3978
2010	1,0890	1,1435	2002	1,2790	1,4453
2009	1,0970	1,1628	2001	1,3130	1,4968

L'importo mensile della quota di pensione retributiva

Una volta ricavate, nel modo che abbiamo indicato, l’"anzianità" contributiva" e la "retribuzione pensionabile", stabilire l'importo mensile delle due quote di pensione retributive è relativamente semplice.

La prima quota, la cosiddetta "Quota A", si ricava da questa formula:

$$A \text{ (anzianità contributiva)} \times B \text{ (retribuzione media settimanale)} \times 0,0015384;$$

dove "A" è l'anzianità contributiva, indicata in settimane, maturata fino a tutto il 1992, "B" è la retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane, mentre 0,0015384 è il coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale inferiore a 886,08 € (pari ad uno stipendio annuo di € 46.123).

Il sistema di calcolo subisce, infatti, qualche modifica quando lo stipendio supera il cosiddetto "tetto" che, per il 2014, è pari a €. € 46.123.

In questi casi il coefficiente fisso è:

- 0,0011538 per la parte di retribuzione settimanale compresa tra 886,98 e 1.179,68 euro;
- 0,000961538 per quella, invece, compresa tra 1.179,68 e 1.472,39 euro;
- 0,00076923 sulla parte di retribuzione eccedente 1.472,39 euro.

La seconda quota, la cosiddetta Quota B, invece, si ricava da questa operazione:

$$A1 \text{ (anzianità contributiva)} \times B1 \text{ (retribuzione media settimanale)} \times 0,0015384;$$

dove "A1" è l'anzianità contributiva, sempre in settimane, maturata dal 1 gennaio 1993 e fino alla data del pensionamento non superiore, però, a quella maturata al 31 dicembre 2011, "B1" è la retribuzione media settimanale pensionabile calcolata, per chi aveva più di 15 anni di contributi al 31 dicembre del 1992, sulle ultime 260 settimane più il 50 per cento delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 più il 66,66% di quelle che intercorrono tra il 1° gennaio 1996 e la data del pensionamento; per chi, invece, non aveva maturato tale requisito, la retribuzione da prendere a base per il calcolo è, come abbiamo già detto, pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più tutte quelle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e la di decorrenza della prestazione; 0,0015384 è, invece, lo stesso coefficiente fisso applicato per la prima quota fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile non superiore a 886,98 euro. Anche in questo caso, qualora la retribuzione media settimanale sia superiore 886,98, i moltiplicatori cambiano, divenendo decrescenti via via che aumenta la retribuzione pensionabile. In questi casi il coefficiente fisso è:

- **0,0012376 per la parte di retribuzione settimanale compresa tra 886,98 e 1.179,68 euro;**
- **0,00103846 per quella compresa tra 1.179,68 e 1.472,39 euro ;**
- **0,000846153 sulla parte di retribuzione compresa tra 1.472,39 e 1.685,26 euro;**
- **0,000692307 sulla parte eventualmente eccedente 1.685,26 euro.**

La quota di pensione retributiva lorda pagata dall'INPS per 13 mesi è pari alla somma delle due quote (A + B).

Il calcolo contributivo

È il sistema che per stabilire l'importo della pensione non tiene conto degli ultimi anni di retribuzione ma dell'ammontare dei versamenti dell'intera vita assicurativa. Sono interessate al calcolo contributivo le pensioni:

- di tutti gli assicurati prima del 1996 con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, per la quota della pensione calcolata con il sistema a partire dal 1° gennaio 1996 fino al momento del pensionamento;
- di tutti gli assicurati prima del 1996 con una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, per la quota della pensione calcolata con il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 al momento del pensionamento;
- dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare e versare la contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio del 1996;
- di quelli che optano per sistema di calcolo contributivo;
- dei lavoratori che si avvalgono della totalizzazione secondo le norme contenute nel [decreto legislativo n. 42/2006](#);
- delle donne che accedono al pensionamento di anzianità nel periodo 2008-2015 con i requisiti previsti dalla [Legge 243/2004 art. 1 comma 9](#) (57/58 anni di età + aspettativa di vita e 35 anni di contribuzione).

Cosa occorre conoscere

Nel sistema contributivo l'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento: ad una maggiore età corrisponde un più elevato e favorevole coefficiente di trasformazione.

Il montante

Il montante individuale è la somma di tutti i contributi versati dal lavoratore, opportunamente capitalizzati con tassi "virtuali" stabiliti annualmente dall'Istat.

Il montante si ottiene applicando alla retribuzione o al reddito imponibile l'aliquota di computo, diversa a seconda si tratti di lavoro dipendente, autonomo o iscritto alla gestione separata.

Al 31 dicembre di ciascun anno si provvede, poi, alla rivalutazione delle quote accantonate mediante il tasso di capitalizzazione. Il sistema è simile a quello usato per il calcolo del TFR anche se sono diverse le percentuali di accantonamento e gli indici di rivalutazione.

Montante individuale per i lavoratori dipendenti

Per determinare il montante individuale dei contributi si individua, per prima cosa, la base imponibile annua riferita ai periodi di contribuzione fatti valere in ciascun anno. Poi si calcola l'ammontare dei contributi di ciascun anno, moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota del 33%, per i periodi di contribuzione nel caso di un lavoratore dipendente. Infine si determina il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno. La rivalutazione del montante contributivo è operata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione relativa all'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente. Essa, pertanto, ha effetto per le pensioni aventi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Per ricavare il montante individuale abbiamo bisogno quindi di conoscere:

- retribuzione (o il reddito, per i lavoratori autonomi) imponibile annuo
- aliquota di computo

- tasso di capitalizzazione

La retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione o reddito annuo, corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, da ricongiunzione, da riscatto e figurativa. C'è, però, da ricordare che nel sistema contributivo "puro" ovvero quello da applicare a chi ha iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 esiste un massimale di contribuzione cioè un limite oltre il quale non si pagano i contributi previdenziali. La retribuzione eccedente questo limite non viene presa in riferimento per il calcolo del montante in quanto esente da contribuzione obbligatoria. Per l'anno 2016 il massimale è fissato in €. 100.324.

L'aliquota di computo

È la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata e che determina l'ammontare della pensione. Per i lavoratori dipendenti è del 33%. Così, per esempio, se in un certo anno un lavoratore dipendente avrà avuto una retribuzione pensionabile di €.30.000, per effetto dell'aliquota di computo avrà accantonato €.9.900 ($€.30.000 \times 33\%$).

Il tasso di capitalizzazione

Il tasso di capitalizzazione è il valore medio quinquennale del PIL (prodotto interno lordo). Si tratta di un coefficiente che ha la funzione di attualizzare il montante contributivo all'andamento della ricchezza nazionale. Non si applica al primo anno e all'anno di decorrenza e a quello immediatamente precedente.

Anno	Tasso	Anno	Tasso
1996	1,062054	2007	1,033937
1997	1,055871	2008	1,034625
1998	1,053597	2009	1,033201
1999	1,056503	2010	1,017935
2000	1,051781	2011	1,016165
2001	1,047781	2012	1,011344
2002	1,043698	2013	1,001643
2003	1,041614	2014	1,000000
2004	1,039272	2015	1,005058
2005	1,040506	2016	1,005058
2006	1,035386		

I coefficienti di trasformazione

L'ulteriore elemento necessario a determinare l'importo della pensione contributiva è il cosiddetto "coefficiente di trasformazione". Esso è stabilito in relazione all'età (in anni e mesi) dell'assicurato e all'aspettativa di vita alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni e fino ai 65 anni di età. La Legge 214/2011 ha previsto la possibilità di rinviare il momento del pensionamento fino a 70 anni, garantendo a chi farà questa scelta, un importo di pensione più elevato. I coefficienti che si fermavano a 65 anni, dal 1° gennaio 2013 sono stati, dunque, rivisti, portati a 70 anni ed saranno aggiornati con periodicità prima triennale e, poi, biennale.

Nelle tabelle sono indicati i coefficienti di trasformazione per la liquidazione dei trattamenti pensionistici validi fino al 31 dicembre del 2012, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre del 2015 e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

I coefficienti di trasformazione per gli anni 2010-2011-2012

ANNI	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,419	4,429	4,439	4,449	4,459	4,469	4,479	4,488	4,498	4,508	4,518	4,528
58	4,538	4,549	4,559	4,570	4,580	4,591	4,601	4,612	4,622	4,633	4,643	4,654
59	4,664	4,675	4,686	4,698	4,709	4,720	4,731	4,742	4,753	4,765	4,776	4,787
60	4,798	4,810	4,822	4,834	4,845	4,857	4,869	4,881	4,893	4,905	4,916	4,928
61	4,940	4,953	4,966	4,978	4,991	5,004	5,017	5,029	5,042	5,055	5,068	5,080
62	5,093	5,107	5,120	5,134	5,148	5,161	5,175	5,189	5,202	5,216	5,230	5,243
63	5,257	5,272	5,286	5,301	5,315	5,330	5,345	5,359	5,374	5,388	5,403	5,417
64	5,432	5,448	5,463	5,479	5,495	5,510	5,526	5,542	5,557	5,573	5,589	5,604
65	5,620											

I coefficienti di trasformazione per gli anni 2013-2014-2015

Anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,304	4,313	4,323	4,332	4,341	4,351	4,36	4,369	4,379	4,388	4,397	4,407
58	4,416	4,426	4,436	4,446	4,456	4,466	4,476	4,485	4,495	4,505	4,515	4,525
59	4,535	4,546	4,556	4,567	4,577	4,588	4,598	4,609	4,619	4,63	4,64	4,651
60	4,661	4,672	4,684	4,695	4,706	4,717	4,729	4,74	4,751	4,762	4,774	4,785
61	4,796	4,808	4,82	4,832	4,844	4,856	4,868	4,88	4,892	4,904	4,916	4,928
62	4,94	4,953	4,966	4,979	4,991	5,004	5,017	5,03	5,043	5,056	5,068	5,081
63	5,094	5,108	5,122	5,135	5,149	5,163	5,177	5,19	5,204	5,218	5,232	5,245
64	5,259	5,274	5,288	5,303	5,318	5,332	5,347	5,362	5,376	5,391	5,406	5,42
65	5,435	5,451	5,467	5,482	5,498	5,514	5,53	5,545	5,561	5,577	5,593	5,608
66	5,624	5,641	5,658	5,675	5,691	5,708	5,725	5,742	5,759	5,776	5,792	5,809
67	5,826	5,844	5,863	5,881	5,899	5,918	5,936	5,954	5,973	5,991	6,009	6,028
68	6,046	6,066	6,086	6,105	6,125	6,145	6,165	6,184	6,204	6,224	6,244	6,263
69	6,283	6,305	6,326	6,348	6,369	6,391	6,412	6,434	6,455	6,477	6,498	6,52
70	6,541											

I coefficienti di trasformazione per gli anni 2016-2017-2018

Anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,246	4,255	4,264	4,273	4,282	4,291	4,300	4,309	4,318	4,327	4,336	4,345
58	4,354	4,363	4,373	4,382	4,392	4,401	4,411	4,420	4,430	4,439	4,449	4,458
59	4,468	4,478	4,488	4,498	4,508	4,518	4,528	4,538	4,548	4,558	4,568	4,578
60	4,589	4,599	4,611	4,621	4,632	4,643	4,654	4,665	4,675	4,686	4,697	4,708
61	4,719	4,730	4,742	4,753	4,765	4,776	4,787	4,799	4,810	4,822	4,833	4,844
62	4,856	4,868	4,880	4,892	4,904	4,916	4,929	4,941	4,953	4,965	4,977	4,989
63	5,002	5,015	5,028	5,041	5,054	5,067	5,080	5,093	5,106	5,119	5,132	5,145
64	5,159	5,173	5,187	5,201	5,215	5,228	5,242	5,256	5,270	5,284	5,298	5,312
65	5,326	5,341	5,356	5,371	5,386	5,401	5,416	5,431	5,446	5,461	5,476	5,491
66	5,506	5,522	5,538	5,554	5,570	5,586	5,603	5,619	5,635	5,651	5,667	5,683
67	5,700	5,717	5,735	5,752	5,770	5,787	5,805	5,822	5,840	5,857	5,875	5,892
68	5,910	5,927	5,945	5,962	5,980	5,997	6,015	6,032	6,050	6,067	6,085	6,102
69	6,135	6,155	6,175	6,196	6,216	6,236	6,256	6,277	6,297	6,317	6,337	6,358
70	6,378											

La quota di pensione contributiva

Una volta ottenuto il montante individuale e determinato, in base all'età, il coefficiente di trasformazione, calcolare l'importo mensile della pensione contributiva è un'operazione elementare. Basterà moltiplicare il montante per il coefficiente e dividere il tutto per 13.

Ecco la formula:

$$\text{Pensione mensile} = \text{MC (montante individuale)} \times \text{C (coefficiente di trasformazione)} : 13$$

Così, un lavoratore dipendente, nato a gennaio del 1955, che abbia iniziato a lavorare nel 2000 con una retribuzione iniziale di 21.000 euro, incrementata ogni 2 anni di 1.000, se va in pensione a giugno 2016, all'età di 61 anni e 4 mesi, nel 2016 può far valere un montante individuale di **159.859,26** euro e la sua pensione mensile sarà pari a 585,90 euro ovvero il prodotto del montante individuale (**159.859,26**) per il coefficiente di trasformazione (4,765) diviso 13.

Esempio di calcolo del montante con il tasso di capitalizzazione

Anno	Retribuzione acquisita (in €.)	Aliquota di computo	Contributo (€)	Tasso di capitalizzazione	Contribuzione rivalutata (in €.)
2016	12.692,00	33,00	4.188,36	1,000000	4.188,36
2015	30.000,00	33,00	9.900,00	1,000000	9.900,00
2014	29.000,00	33,00	9.570,00	1,005058	9.618,41
2013	29.000,00	33,00	9.570,00	1,005058	9.618,41
2012	28.000,00	33,00	9.240,00	1,006709	9.301,99
2011	28.000,00	33,00	9.240,00	1,018129	9.407,51
2010	27.000,00	33,00	8.910,00	1,034587	9.218,17
2009	27.000,00	33,00	8.910,00	1,053143	9.383,50
2008	26.000,00	33,00	8.580,00	1,088108	9.335,97
2007	26.000,00	33,00	8.580,00	1,125784	9.659,23
2006	25.000,00	33,00	8.250,00	1,163990	9.602,92
2005	25.000,00	33,00	8.250,00	1,205179	9.942,73
2004	24.000,00	33,00	7.920,00	1,253996	9.931,65
2003	24.000,00	33,00	7.920,00	1,303242	10.321,68
2002	22.000,00	33,00	7.260,00	1,357476	9.855,28
2001	22.000,00	33,00	7.260,00	1,416795	10.285,93
2000	21.000,00	33,00	6.930,00	1,484490	10.287,52

La pensione nel sistema misto

Come abbiamo detto all'inizio di questo capitolo, il [Decreto Legge 201/2011](#) ha disposto che tutti i trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza successiva al 31 dicembre del 2011 vengano determinati con il sistema contributivo. Si sono, però, voluti salvaguardare:

- coloro che, pur non avendo raggiunto la soglia dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potevano comunque far valere contributi versati prima del 1996;
- quanti avevano superato, sempre al 1995, il traguardo dei 18 anni di contributi e che, secondo le regole precedenti avrebbero visto la loro pensione liquidata con il metodo interamente retributivo.

In ambedue i casi, il metodo di calcolo da applicare è misto ovvero:

- retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 o fino al 31 dicembre 2011, se si avevano almeno 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995;
- contributivo per quelli successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, a seconda se si fosse superata o meno la soglia dei 18 anni di contributi alla fine del 1995.

In pratica, per questi lavoratori le quote di pensione sono tre e la loro entità è diversa a seconda del numero dei contributi settimanali accreditati a tutto il 1995.

Per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 1995 ci sarà:

- una quota A, retributiva, per i contributi versati fino al 31 dicembre 1992;
- una quota B, retributiva, per i contributi versati dal 01.01.1993 al 31 dicembre 2011;
- una quota C, contributiva, per la contribuzione versata dal 1° gennaio 2012 in poi.

Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 1995 ci sarà:

- una quota A per i contributi versati dall'inizio dell'assicurazione e fino al 31 dicembre 1992;
- una quota B per i contributi versati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995
- una quota C per la contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per determinare, quindi, l'importo della pensione mista occorrerà rifarsi alle indicazioni che abbiamo riportato nei paragrafi precedenti che spiegano come si fa il calcolo della quota pensione e come si calcola la pensione nel sistema contributivo.

Un esempio di calcolo

*Ecco un esempio di calcolo per un lavoratore dipendente, nato il 1° gennaio del 1957, che ha smesso l'attività lavorativa il 31 maggio del 2016 e che va in pensione dal 1° giugno 2016, potendo far valere 2227 settimane complessive di anzianità assicurativa, di cui 1009 al 31 dicembre 1992, 156 dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 e 832 dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 e 230 settimane dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2016; la retribuzione percepita è cresciuta, al ritmo di 1.000 euro ogni 2 anni fino ad arrivare a 50.000 euro nel 2015. In questa ipotesi l'importo della pensione mensile al 1° giugno 2016 è di **€ 3.132,41**, di cui **€. 1.462,25 per la Quota A**, **€. 1.511,59 per la quota B** e **€.158,57 per la quota contributiva**. Le tre diverse quote sono determinate con i criteri che seguono:*

. La quota A

Anno	Settimanali	Retribuzione	Coefficiente	Retribuzione rivalutata	Sett. utili
2016	22	21.153,00	1,0000	21.153,00	22
2015	52	50.000,00	1,0000	50.000,00	52
2014	52	49.000,00	1,0020	49.098,00	52
2013	52	49.000,00	1,0130	49.637,00	52
2012	52	48.000,00	1,0440	50.112,00	52
2011	52	48.000,00	1,0720	29.686,14	30

Retribuzione pensionabile (*)= € **960,33** (Retribuzione € 249.686,14/ 260)

QUOTA "A"= €. 1.462,25 ovvero:€. 886,98 (1° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,00153846 (coefficiente fisso) per 1009 contributi maturati al 31.12.92 = €. 1.376,86 +€. 73,35 (2° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,0011538 (coefficiente fisso) per 1009 contributi maturati al 31.12.92= €. 85,39

La quota B

Anno	Settimanali	Retribuzione	Coefficiente	Retribuzione rivalutata	Sett. utili
2016	22	21.153,00	1,0000	21.153,00	022
2015	52	50.000,00	1,0000	50.000,00	52
2014	52	49.000,00	1,0120	49.588,00	52
2013	52	49.000,00	1,0333	50.631,70	52
2012	52	48.000,00	1,0753	51.614,40	52
2011	52	48.000,00	1,1149	53.515,20	52
2010	52	47.000,00	1,1435	53.744,50	52
2009	52	47.000,00	1,1628	54.651,60	52
2008	52	46.000,00	1,2112	55.715,20	52
2007	52	46.000,00	1,2442	57.233,20	52
2006	52	45.000,00	1,2808	33.251,52	030

Retribuzione pensionabile € 1021,34 (Retribuzione € 531.098,32/520 Settimane)

Totale QUOTA "B" €. 1.511,59 ovvero €. 886,98 (1° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,00153846 (coefficiente fisso) per 988 contributi maturati dal 1.1.1993 al 31.12.2011 = €. 1.348,21 +€. 134,36 (2° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,001230769 (coefficiente fisso) per 988 contributi maturati dal 1.1.1993 al 31.12.2011 = €. 163,38

Calcolo Quote Contributive dal 1° Gennaio 2012

Anno	Retribuzione	Aliquota	Accantonamento	Tasso di capitalizzazione	Montante
2012	€ 48.000,00	0,33	€ 15.840,00	1	€ 15.840,00
2013	€ 49.000,00	0,33	€ 16.170,00	1,001643	€ 32.036,03
2014	€ 49.000,00	0,33	€ 16.170,00	1	€ 48.206,03
2015	€ 50.000,00	0,33	€ 16.500,00	1,005058	€ 64.949,85
2016	€ 21.153,85	0,33	€ 6.980,77	1	€ 71.930,62

Quota contributiva :€ 71.930,62 (montante complessivo) X 5,245 %(coefficiente di trasformazione) /13 = **€.158,57.**

Il calcolo della pensione in caso di opzione

In presenza di alcune condizioni anche chi risulta assicurato al 31 dicembre del 1995, può di optare per il sistema di calcolo contributivo a condizione:

- che non possa far valere più di 18 anni di contributi alla fine del 1995;
- che possa far valere almeno 15 (20 dal 2012) anni di versamenti;
- che possa far valere almeno 5 anni di contributi successivamente al 1995.

È, inoltre, opportuno ricordare che possono optare per il metodo di calcolo contributivo le donne, dipendenti o autonome, che intendono avvalersi del regime sperimentale previsto dalla [Legge 243/2004 art 1 comma 9](#) e che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2015, 57 anni e 3 mesi di età (elevati a 58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 anni di contributi, esclusi i figurativi per malattia o disoccupazione.

Si utilizza, altresì, il calcolo della pensione secondo i criteri dell'opzione per il contributivo nei casi di liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata in regime di totalizzazione, allorquando non sia stato ancora maturato il diritto alla prestazione senza il ricorso a contribuzione di altro fondo.

Nel caso in cui, si eserciti l'opzione, il metodo di calcolo contributivo è mitigato da alcuni correttivi.

Per chi è incerto se mantenere il vecchio regime oppure optare per il secondo, ecco come si calcola la pensione in caso di opzione.

Prima di tutto è necessario ricordare che la pensione contributiva è data dal prodotto di due elementi, il montante individuale (ovvero la somma rivalutata di tutti i contributi versati) ed il coefficiente di trasformazione che varia in relazione all'età.

Il montante per i contributi versati dal 1996

Per determinare il montante dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 alla data del pensionamento, si accantona, per ogni anno, il 33 per cento della retribuzione lorda corrisposta. Questi importi sono rivalutati, a tasso composto, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale (il PIL) ovvero dall'incremento del prodotto interno lordo nominale che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno.

Le regole per questa rivalutazione prevedono che il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno si rivaluti per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2015 e quella versata nel 2016, anteriore alla decorrenza della pensione.

La tabella seguente mostra come avviene la rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nell'anno 2016.

Anno	Tasso	Anno	Tasso
Montante maturato al 31 dicembre 1996	1,062054	Montante maturato al 31 dicembre 2007	1,033937
Montante maturato al 31 dicembre 1997	1,055871	Montante maturato al 31 dicembre 2008	1,034625
Montante maturato al 31 dicembre 1998	1,053597	Montante maturato al 31 dicembre 2009	1,033201
Montante maturato al 31 dicembre 1999	1,056503	Montante maturato al 31 dicembre 2010	1,017935
Montante maturato al 31 dicembre 2000	1,051781	Montante maturato al 31 dicembre 2011	1,016165
Montante maturato al 31 dicembre 2001	1,047781	Montante maturato al 31 dicembre 2012	1,011344
Montante maturato al 31 dicembre 2002	1,043698	Montante maturato al 31 dicembre 2013	1,001643
Montante maturato al 31 dicembre 2003	1,041614	Montante maturato al 31 dicembre 2014	1,000000
Montante maturato al 31 dicembre 2004	1,039272		
Montante maturato al 31 dicembre 2005	1,040506		
Montante maturato al 31 dicembre 2006	1,035386		

Il montante per i contributi versati fino al 1995

La costruzione del montante è più articolata. In primo luogo si risale alle retribuzioni annue lorde percepite nel decennio (o nel periodo minore) precedente il 1996.

A ciascuna delle retribuzioni così individuate – che non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo del massimale imponibile di contribuzione previsto dall'articolo 2, comma 18, della [legge n. 335/1995](#) - si applica, poi, la percentuale pagata in quell'anno dalla ditta a titolo di contributi per la pensione (per il 1995 l'aliquota contributiva era, ad esempio, pari al 27,12%): Le contribuzioni di ogni anno, appositamente rivalutate in base alla media quinquennale del PIL, vanno sommate tra di loro e divise per 10 al fine di ottenere la contribuzione media annua che va, poi, moltiplicata per gli anni di contributi versati prima del 1995 per ottenere il montante che deve essere utilizzato per il calcolo contributivo.

La pensione calcolata con l'opzione

Dal capitale così accumulato, che è la somma dei due "montanti " (quello post 1995 e quello ante 1996), si ottiene una pensione annua che è pari ad un'aliquota media che oscilla tra un minimo del 4,304 per cento se si chiede la pensione a 57 anni ed un massimo del 6,541 per cento se si chiede la pensione a 70 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.

Questi coefficienti sono analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della pensione contributiva.

Esempio pratico

Per capire il meccanismo, prendiamo il caso di una donna di 57 anni che al 31 dicembre 1995 può far valere 18 anni di contributi e che dal 1986 al 1995 ha avuto uno stipendio lordo annuo che partendo da 15 mila euro lordi è incrementato via via al ritmo di 1.000 ogni 2 anni.

In questa ipotesi, la contribuzione media annua versata all'INPS in base alle aliquote contributive vigenti nei vari anni, moltiplicata per i 18 anni di versamento e rivalutata per l'indice del PIL dà un montante di circa 133.021,20 euro.

Se, poi, la stessa lavoratrice ha lavorato dal 1996 al febbraio 2016 con una retribuzione che partendo da 20 mila euro lordi cresce dall'anno successivo al ritmo di 1.000 ogni 2 anni annua e su cui è stata pagata un'aliquota contributiva del 33 per cento, dovrà aggiungere ancora un'ulteriore montante di altri 205.712,62 euro per un complessivo di 338.733,82 euro.

In questa ipotesi, se dovesse andare in pensione con il "contributivo" a febbraio 2016, l'importo annuo della pensione a cui avrà diritto sarà pari al 4,363 per cento di 338.733,82 ovvero ad una rata mensile di 1.136,97 euro lordi.

Il calcolo della pensione per i lavoratori autonomi

Il meccanismo di calcolo che abbiamo indicato per i lavoratori dipendenti vale, nelle sue linee generali, anche per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) iscritti alle gestioni speciali gestite dall'INPS.

Ci sono, però, alcune significative differenze che riguardano l'aliquota di computo, la retribuzione pensionabile ed il periodo in cui essa va rilevata.

Poiché per i lavoratori autonomi non c'è, come è ovvio, una retribuzione, per individuare la base di calcolo si deve ricorrere al reddito di impresa sul quale l'interessato paga i contributi INPS ovvero il cosiddetto **reddito pensionabile**.

Diverso è anche l'arco temporale entro il quale individuare il **reddito pensionabile**.

Per la Quota "A" occorrerà individuare la media degli ultimi 10 anni (calcolati dalla decorrenza della pensione a ritroso).

Per la quota B, invece, il reddito medio pensionabile sarà individuato sulla base degli ultimi 15 anni.

È importante ricordare che per i lavoratori autonomi esiste un minimale ed un massimale su cui versare la contribuzione. Il lavoratore autonomo in presenza di un reddito molto basso deve, comunque, versare la contribuzione su un *reddito minimale* che ogni anno viene rivalutato. Se, invece, ha un reddito di impresa molto alto versa i contributi fino ad un massimale che viene adeguato ogni anno. Tutto il reddito che si colloca oltre il limite massimo non è soggetto a contributi obbligatori per la pensione. Di conseguenza, in questo caso, il calcolo della pensione prenderà a riferimento il reddito su cui sono stati effettivamente versati i contributi obbligatori.

Il calcolo in presenza di contributi da dipendente e da autonomo

In caso di cumulo di contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ed alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi la pensione è unica, ma è composta di tante quote quante sono le gestioni.

Ogni quota viene calcolata sulla base dei contributi versati nella singola gestione con le regole ivi previste.

Per comprendere meglio, ipotizziamo il caso di un lavoratore dipendente che accede al pensionamento dal 01.05.2015 (sono richiesti per la pensione anticipata 2210 contributi settimanali) con la seguente contribuzione:

Anzianità contributiva nel FPLD al 31/12/2011	= 2.028 sett.	Retribuzione pensionabile annua di 30.000 euro
Dal 2012 ad aprile 2015 commerciante	= 182 sett. (42 mesi)	Reddito pensionabile annuo 15.000 euro
Anzianità contributiva complessiva	= 2.210 sett. (FPLD+COMM)	

In questa ipotesi, poiché il cumulo della contribuzione (FPLD+COMM) è pari a 2.210 settimane, questo lavoratore ha maturato il diritto alla pensione anticipata.

La pensione che cumula la contribuzione da dipendente e commerciante sarà liquidata dalla gestione speciale Commercianti e avrà l'attribuzione della categoria VOCOM (vecchiaia commercianti), anche se la maggior parte della contribuzione è Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Calcolo della pensione anticipata

In questo caso ai fini del calcolo, ogni gestione determina la quota in base alle proprie regole; dunque, il minore o maggiore reddito pensionabile sul quale sono stati pagati i contributi alla Gestione Commercianti, non determina alcuna variazione della retribuzione pensionabile maturata come lavoratore dipendente.

In questo modo, ritornando all'esempio sopra descritto, il reddito da commerciante pari a 15.000 euro annui non determina alcuna riduzione della retribuzione pensionabile di 30.000 euro annui maturata come lavoratore dipendente.

Per ultimo, ritornando al nostro caso, notiamo che il lavoratore ha versato complessivamente 2.210 settimane, più di 40 anni (2080 settimane).

Poiché dal 1° gennaio 2012 il sistema di calcolo diviene, in misura "pro quota" misto, il limite dei 40 anni di contribuzione per il calcolo (oltre il quale si procedeva all'abbattimento) non opera più.

Va, peraltro, detto che, anche con le regole vigenti fino al 31 dicembre 2011, tale abbattimento non avveniva. Ciò in quanto il limite delle 2080 settimane operava nell'ambito di ogni gestione e non sul cumulo complessivo. Paradossalmente si poteva ottenere una pensione cumulando 40 anni di contributi nel FPLD e 40 anni nella gestione ART o COM.

Il calcolo della pensione in caso di part-time

L'estensione, operata dal [Decreto Legge 201/2011](#), del sistema contributivo "pro rata" anche nei confronti di coloro che potevano far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre del 1995 (e che, quindi, per effetto di quanto previsto dalla [Legge 335/1995](#), erano nel sistema di calcolo interamente contributivo) non ha modificato i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile, che, unitamente alla cosiddetta "anzianità contributiva" consente la determinazione dell'importo di pensione retributiva spettante.

La [circolare INPS n. 35/2012](#) richiama esplicitamente tali modalità di determinazione facendo esplicito rinvio a quanto indicato dallo stesso Istituto nelle [circolare n. 180/1996](#) e [n. 14/1996](#).

In concreto, come abbiamo visto, per il calcolo della quota "A" di retribuzione pensionabile si considerano gli stipendi degli ultimi 5 anni di lavoro antecedenti il pensionamento.

Per il calcolo della quota "B", invece, la retribuzione da prendere a base per il calcolo è pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più il 50 per cento delle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 più, ancora, il 66,66 per cento delle settimane di contribuzione accreditate dal 1° gennaio 1996 e fino alla decorrenza della pensione fino ad un massimo di 520 settimane, pari a 10 anni di contributi.

Ma cosa accade se si trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time?

La normativa in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale prevedeva all'articolo 5 del Decreto [Legge n. 726/1984](#), (abrogato) ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, un computo proporzionale dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione.

La successiva [legge n. 61/2000](#) in tema di lavoro a tempo parziale ha integralmente riproposto tale meccanismo di computo stabilendo, all'articolo 9, comma 4, (abrogato) che *"Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale."*

Rimangono, pertanto invariate le istruzioni fornite dall'INPS nella [circolare n. 246](#) del 24 dicembre 1986 in tema di calcolo della **pensione retributiva**.

Dette istruzioni prevedono che:

1) per stabilire l'anzianità contributiva da prendere in considerazione ai fini della misura della pensione occorre:

- a) determinare il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale;
- b) dividere il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno (10); la somma dei quozienti risultanti dalle singole divisioni costituisce il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili per i periodi di lavoro a tempo parziale;

c) sommare il numero delle settimane di cui alla precedente lettera b) a quello delle altre settimane di contribuzione fatte valere dall'interessato: il dato ottenuto costituisce l'anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione.

2) per determinare la retribuzione media pensionabile occorre, invece:

a).prendere in considerazione, in corrispondenza dei periodi di lavoro a tempo parziale, le settimane di contribuzione risultanti dal computo proporzionale illustrato al precedente 1.

b) determinare Il valore retributivo di ciascuna settimana risultante dal predetto computo dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi di lavoro a tempo parziale dell'anno solare per il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili - per lo stesso anno - in base ai criteri sopra illustrati.

Il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo "pro rata" non comporta, quindi, **per coloro che al 31 dicembre del 2011 erano nel sistema retributivo puro alcuna modifica della quota di pensione retributiva qualora avvenga, dal 1° gennaio 2012, un transito da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale.**

Ciò in quanto l'anzianità contributiva sarà comunque quella maturata alla data del 31 dicembre mentre la retribuzione pensionabile, avuto riguardo alle modalità di determinazione della stessa indicate in precedenza, rimarrà invariata.

Diversi sono, invece, gli effetti per la quota contributivo della pensione. Nel sistema di calcolo contributivo non è più valutata né la retribuzione né l'anzianità contributiva ma esclusivamente il "montante" dei contributi versati e il coefficiente di trasformazione correlato all'età anagrafica.

Ciò comporta che in caso di passaggio da tempo pieno a part-time la quota contributiva della prestazione risulterà ridotta in proporzione diretta con la riduzione della retribuzione.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"